



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

# **Regolamento Didattico Di Funzionamento Del Corso di Laurea triennale in INFERMIERISTICA**

L/SNT1 - Classe delle lauree in Professioni sanitarie,  
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

**Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo  
Tiberio” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione.....	pag 3
Art. 2 Obiettivi formativi.....	pag 3
Art. 3 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	pag 3
Art. 4 Ammissione al corso laurea.....	pag 4
Art 5. Crediti Formativi Universitari (CFU) .....	pag 5
Art. 6 Attività formativa professionalizzante, (AFP) .....	pag 7
Art.7 obblighi di frequenza.....	pag 9
Art.8 assegnazione sede tirocinio.....	pag 11
Art.9 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio classe (L/SNT-1)	pag 12
Art. 10 Accesso a studi ulteriori .....	pag 14

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali contenute nel **REGOLAMENTO GENERALE di funzionamento del CORSO AGGREGATO di Infermieristica (L/SNT1) e Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT1)** denominato anche I-SIO, dello Statuto di Ateneo, nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo ed alle Deliberazioni degli Organi Accademici

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento di funzionamento si applica alle attività didattiche del corso di laurea triennale in **infermieristica** attivato presso l'Università degli Studi del Molise ed appartenente alla classe: classe L/SNT 1 – Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.

## **Art. 2 Obiettivi formativi**

1. Il corso di laurea in infermieristica (L/SNT-1) deve garantire, oltre ad una appropriata preparazione teorica, un adeguato addestramento professionale teorico pratico, nella misura stabilita dalla normativa dell'Unione Europea.

I laureati nella classe L/SNT-1 devono avere raggiunto un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro:

- a) la migliore comprensione degli elementi più rilevanti, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, palliativo e complementare;
- b) garantire massima integrazione con le altre professioni;
- c) saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

2. Il Corso ha durata triennale, si conclude con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo con la denominazione del corso e della classe di laurea di appartenenza.

3. Il Corso è attivato anche in conformità a protocolli d'intesa stipulati tra l'Università e la Regione Molise; si può svolgere anche in sede ospedaliera, presso altre strutture del S.S.N. nonché Strutture pubbliche, istituzioni private accreditate ove si svolgano attività coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

## **Art. 3 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati**

Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.

739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. Questi laureati svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

#### **Art.4 Ammissione al corso laurea**

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione.
2. Il numero massimo degli studenti iscrivibili ogni anno al Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture didattiche, a quelle assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche ed al personale docente disponibile. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c. 2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).
3. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea includono un'adeguata conoscenza della lingua italiana, una buona cultura generale, buone capacità logico-deduttive ed una preparazione specifica, anche se a livello di concetti di base, nei campi della biologia, della chimica, della matematica e della fisica. La mancanza di tali pre-requisiti costituisce debito formativo dello studente.

4. Il test di ammissione, oltre che avere funzione selettiva, ha anche valore di prova di valutazione per l'accertamento delle conoscenze iniziali, richieste per l'accesso, negli stessi ambiti del test definiti da Decreto MIUR. Agli studenti immatricolati che non abbiano raggiunto, nella prova di ammissione, la votazione minima per alcune materie, come qui di seguito definite nel bando, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), da assolvere entro il primo anno di corso. Si tratta di "acquisizione di nozioni di base" finalizzate al conseguimento dell'idoneità. In dettaglio, per gli studenti che, pur collocati in posizione utile e dunque immatricolati al corso di laurea, abbiano totalizzato, nelle discipline biologia e chimica, un punteggio inferiore al 25% del punteggio massimo realizzabile, verranno organizzate attività per il recupero degli OFA assegnati (obblighi formativi aggiuntivi) attraverso uno studio autonomo guidato (su dispense fornite dai docenti delle discipline di biologia e/o chimica) con superamento di un test finale.

Gli studenti dovranno assolvere al recupero degli OFA prima della partecipazione agli esami di profitto delle discipline interessate (Biologia e Chimica).

6. L'assolvimento del debito formativo può avvenire da parte dello studente anche mediante l'iscrizione a corsi di base di Biologia e/o di Chimica comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, se riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio e previo superamento dei relativi esami.

#### **Art 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)**

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il Corso di Laurea TRIENNALE prevede **180 CFU** complessivi, articolati su TRE anni di Corso.

Al CFU corrispondono, a norma del DI del 2 aprile 2001, **30 ore di lavoro** per studente per la Classe L/SNT/1 comprensive:

- a) delle ore di lezione;
- b) delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, servizi sanitari e sociali, in centri formativi ed organizzazioni;
- c) delle ore di seminario;

d) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;

e) dalle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata di norma in 60 CFU.

Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, di norma, nella seguente misura:

- per attività formative di tipo formale: non più del 40%;
- per attività formative di tipo integrative: non più del 30%;
- per tirocini e altre attività professionalizzanti: non più del 10%.

Complessivamente, comunque, la frazione dell'impegno orario riservato allo studio individuale non può essere superiore al 30%.

Per i Corsi di laurea della classe L/SNT/1 il lavoro dello studente si suddivide in apprendimento autonomo e apprendimento guidato secondo le tipologie riportate nello schema seguente:

**Apprendimento autonomo:**

- Studio individuale

**Apprendimento guidato:**

- Lezione formale
- Attività didattica teorico-pratica
- Attività didattica ad elevato contenuto pratico
- Tirocinio guidato, stage, laboratorio professionalizzante, ecc.

Le attività formative svolte nei corsi vengono assoggettate ad un rapporto tra crediti formativi e ore lavoro secondo la seguente tabella:

tipo di attività didattica assistita	ore di attività didattica assistita per credito	ore di studio individuali corrispondenti per credito	ore complessive di lavoro di apprendimento per credito
	SNT/1	SNT/1	SNT/1
LF: lezione formale	10	20	30
TP: attività didattica teorico-pratica	16	14	30
CP: attività didattica ad elevato contenuto pratico	21	9	30
TS: tirocinio, stage, laboratorio professionalizzante	30	0	30

La tipologia dei CFU assegnati a ciascun insegnamento verrà riportata nel piano degli studi.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami riferiti ad attività didattiche formali.

I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Il Consiglio di Corso di Laurea può convalidare CFU acquisiti dallo studente, dietro presentazione di adeguata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I CFU relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

#### **Art. 6 Attività formativa professionalizzante (AFP)**

**1.** Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali, il Consiglio di Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte

ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali. Tali attività devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutor professionale e devono mirare a far acquisire progressivamente allo studente le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività prevista dagli obiettivi didattici nei vari ruoli ed ambiti professionali. In nessuna circostanza è ammesso che uno studente tirocinante possa operare in sostituzione del personale sanitario di ruolo.

**2.** La frequenza dello studente all'attività di tirocinio deve essere attestata. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea, è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento.

Il Direttore dell'Attività Formativa professionalizzante (DAF) è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i tutor professionali, elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il DAF promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione che registra i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Nel formulare il giudizio di esame, tale commissione può utilizzare, oltre a dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, prove pratiche, colloqui, test scritti. Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad una valutazione graduale, secondo il sistema ECTS (lettere A, B, C, D, E) con il quale vengono attribuiti i crediti del tirocinio. La valutazione del tirocinio non entra nella media degli altri esami di profitto, ma entra nella costituzione del voto finale di laurea, secondo modalità e/o coefficienti stabiliti da ciascun CCdL.

**3.** Il tirocinio e le attività professionalizzanti devono essere frequentati obbligatoriamente nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico. Sono ammessi all'esame di tirocinio gli studenti che hanno frequentato regolarmente le esperienze pianificate e che hanno riportato tutte le valutazioni positive. Il recupero delle assenze viene programmato dal DAF

del Corso di Laurea, in modo tale da essere recuperato prima della valutazione annuale del tirocinio; qualora il tirocinio non risultasse recuperato, lo studente deve ripetere l'anno.

4. La valutazione finale di tirocinio viene effettuata da una Commissione, presieduta dal presidente del corso di laurea (o suo delegato) e sono membri effettivi il DAF e almeno altri due docenti di area infermieristica. Non è ammesso alla frequenza del tirocinio dell'anno successivo lo studente che non superi positivamente l'esame finale del tirocinio svolto nell'anno precedente.

5. Nel caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il Consiglio di Corso di laurea può prescrivere la ripetizione di tutto o parte del tirocinio già effettuato; la ripetizione del tirocinio è obbligatoria ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Le attività di tirocinio degli studenti sono finalizzate all'apprendimento di competenze specifiche e non possono, in nessun caso, rappresentare attività lavorativa.

6. Le funzioni di tutor, disciplinate dal Consiglio di Corso di Laurea, sono attribuite al personale appartenente al profilo professionale corrispondente alla classe di laurea sanitaria, con esperienza professionale di almeno tre anni. I tutor sono scelti presso tutte le strutture sanitarie o strutture accreditate attraverso apposite convenzioni. La funzione di tutorato richiede l'espletamento delle seguenti attività: (a) collaborare alla definizione di percorsi di insegnamento e apprendimento in ambito tecnico e pratico, in riferimento agli obiettivi dell'anno di Corso; (b) attuare interventi formativi nell'ambito dell'insegnamento tecnico pratico nelle sedi di tirocinio; (c) definire percorsi individualizzati di apprendimento o miglioramento della performance laddove si rilevi uno scarto tra obiettivi e risultati conseguiti; (d) contribuire alla valutazione delle esperienze di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale. I tutor sono nominati annualmente dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea su indicazione del Direttore dell'Attività Formativa professionalizzante (DAF) e delibera del Consiglio di Corso di Laurea.

## **Art. 7 Obblighi di frequenza**

1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche frontali, integrative ed opzionali programmate del Corso di studi nella misura di almeno il 70% delle ore previste per ciascun corso monografico o per ciascun corso integrato (in quest'ultimo caso comunque la frequenza

minima per singolo modulo non deve essere inferiore al 40%), ed il 100% delle Attività formative professionalizzanti o di tirocinio previste nell'ambito di ciascun anno del Corso di studi.

2. Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha:

- a) completato il monte ore di tirocinio previsto nell'anno di corso (100%);
- b) superato con valutazione positiva l'esame annuale di tirocinio;
- c) superato, entro la fine del mese di dicembre, esami di insegnamenti o corsi integrati corrispondenti ad un numero complessivo di almeno 8 CFU.

3. La frequenza viene verificata dai docenti mediante modalità di accertamento stabilite dal consiglio di corso di studi. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta dal docente titolare del corso di insegnamento o di un modulo di corso integrato sul registro elettronico delle presenze nell'apposito prospetto di riepilogo o secondo altre modalità stabilite dal corso di studi.

L'attestazione di frequenza viene apposta invece dal tutore di esercitazione, nel caso di attività didattica integrativa, ovvero dal tutore di tirocinio pratico, nel caso di attività formativa professionalizzante, sui rispettivi documenti di registrazione.

4. Per gli studenti che non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza di cui al comma 2 in un determinato anno di corso, si applicano le seguenti regole:

- a) se la frequenza è inferiore al 40% lo studente potrà sostenere l'esame (sia di corso monografico che di corso integrato) solo dopo aver frequentato ex novo il corso o modulo nel successivo anno accademico;
- b) se la frequenza è uguale o superiore al 40%, ma inferiore al 70%, lo studente non potrà sostenere l'esame del corso monografico o corso integrato nella sessione immediatamente successiva alla conclusione del semestre di pertinenza.

L'esame potrà essere sostenuto dopo il superamento di un pre-test organizzato dal docente titolare e notificato al consiglio di corso di studi, il cui superamento deve essere opportunamente verbalizzato e certificato (anche a Ratifica) agli atti del CdLM.

Il DAF organizza le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini nei periodi previsti.

L'orario e le modalità di frequenza sono definite con il Tutor professionale tenendo conto delle opportunità formative e delle esigenze della sede di tirocinio, tuttavia la frequenza non deve mai superare le 7 ore al giorno. Eventuali assenze devono essere recuperate.

Per acquisire i crediti dedicati alle attività di tirocinio, gli studenti devono presentare il loro progetto di tirocinio al Tutor universitario. Tale progetto, in relazione alle opportunità offerte dalla sede di tirocinio, deve contenere gli obiettivi e le strategie formative, gli strumenti e i pre-requisiti teorici per prepararsi all'esperienza di tirocinio, modalità di valutazione e supervisione, data di inizio e di conclusione.

Ogni esperienza di tirocinio si conclude con la stesura di un report finale e/o di un diario di apprendimento.

Al termine di ciascun anno del CdLM, una Commissione certifica il livello di apprendimento raggiunto con l'esperienza di tirocinio e laboratorio esprimendo una valutazione di idoneità

In caso di valutazione complessivamente negativa del percorso, questo dovrà essere ripetuto.

#### **Art. 8. Assegnazione Sede di svolgimento del tirocinio.**

Le attività didattiche frontali del Corso di Laurea in Infermieristica si svolgeranno prevalentemente nella sede di Campobasso; viceversa le attività didattiche professionalizzanti (tirocinio e laboratori professionalizzanti) si svolgeranno presso i presidi ospedalieri "A. Cardarelli" di Campobasso e "San Timoteo" di Termoli.

Contestualmente alle procedure di immatricolazione, gli studenti indicheranno l'ordine di preferenza della sede prevalente di svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti (Campobasso e Termoli).

L'attribuzione "sede di tirocinio" sarà condizionata dalla posizione nella graduatoria di merito.

È consentito il cambio sede di tirocinio per gravi motivi documentati che saranno valutati dal Presidente del CdL e dal DAF del tirocinio.

È consentito il cambio contestuale di sede di tirocinio previa richiesta ufficiale di entrambi i tirocinanti. La richiesta va inoltrata alla segreteria didattica, al presidente del cdl e al DAF.

L'eventuale rinuncia o trasferimento di studenti ad altro corso di laurea, comporta " la messa a disposizione" di posti vacanti di tirocinio. I posti disponibili saranno banditi e messi a disposizione degli studenti che ne faranno richiesta. L'assegnazione si baserà su criteri di merito.

Qualora se ne ravvisi l'esigenza potrà anche essere disposta una rotazione tra le due sedi per l'intera coorte.

### **Art.9 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio classe (L/SNT-1)**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei Corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree sanitarie universitarie delle professioni sanitarie ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

2. In conformità all'art. 6 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, la prova finale per le lauree sanitarie:

- a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;
- b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute;
- c) Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali del Dipartimento. Le commissioni di laurea, nella loro funzione abilitante, comprendono, oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della Ricerca e della Salute, che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

**3.** Le modalità di assegnazione dell'argomento dell'elaborato scritto devono essere conformi alle norme riportate nei regolamenti di Ateneo ed operate, di norma, almeno quattro mesi prima della data presunta di laurea.

**4.** Il Relatore dell'elaborato finale può essere ogni docente titolare di corso, inclusi i docenti titolari di contratti sostitutivi, e ricercatore del Dipartimento, che abbia svolto il ruolo di docente guida. Relatore di tesi può essere anche un docente di altro Dipartimento, con il quale lo studente abbia sostenuto almeno un esame relativo al settore scientifico-disciplinare cui appartiene la materia oggetto della prova finale.

**5.** Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve:

- aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva del tirocinio;
- aver ottenuto complessivamente tutti i CFU previsti ad esclusione di quelli riservati alla prova finale, articolati in tre anni di corso tempestivamente attestati.

Le modalità di stesura e di presentazione, fatta salva la congruenza con le date di esame fissate a livello nazionale, sono analoghe a quelle previste dal regolamento di tesi di Ateneo, e disciplinate da apposite linee guida approvate dal consiglio di corso di studio.

**7.** La Commissione di valutazione della prova finale viene nominata con le modalità di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

La Commissione dovrà predisporre le modalità della prova di abilità pratica.

**8.** Lo studente, 20 giorni prima della data di discussione della tesi, deve:

1) consegnare la documentazione richiesta dalla Segreteria Studenti, unitamente ad una copia in formato elettronico dell'elaborato della prova finale, debitamente firmata dal candidato e approvata dal relatore;

2) far pervenire al Presidente della Commissione, al relatore e al correlatore una copia digitale della sua tesi da inviare all'indirizzo mail che verrà indicato in bacheca sulla pagina Unimol-infermieristica.

Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione in un esame pubblico.

Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei/cento decimi: Il voto finale, fino alla concorrenza di 110/110, è determinato secondo i seguenti parametri:

- a. la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, al fine di valutare adeguatamente il peso che le singole attività didattiche hanno avuto nella formazione complessiva del laureando. Tale punteggio sarà calcolato seguendo la seguente formula:
  - $\frac{\sum(V * C)}{\sum C} * 11/3$  dove  $\sum(V * C)$  rappresenta la sommatoria dei prodotti del voto d'ogni singolo esame per il numero di CFU acquisiti dallo studente con quell'esame;
  - $\sum C$  rappresenta la sommatoria dei CFU associati alle attività formative oggetto di verifiche certificative con votazione in trentesimi, fino ad un massimo di 110 punti;
- b. fino ad un massimo di 5 punti verranno assegnati per la valutazione della carriera di tirocinio e la prova abilitante considerando:
  - fino ad un massimo di 3 punti per la valutazione della prova abilitante;
  - media dei voti conseguiti negli esami annuali di tirocinio, attribuendo i seguenti valori numerici alle votazioni del tirocinio: A=2; B=1.2; C=0.7; D=0.4; E=0,;
  - possono altresì essere riconosciuti fino a 2 punti per lo svolgimento di una parte del percorso curriculare all'estero purché svolto nell'ambito di un accordo Erasmus (o programma analogo),
- c. fino ad un massimo di 6 punti sono attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi per la valutazione dell'elaborato di tesi. La Commissione dovrà tenere conto della originalità e della coerenza scientifica dei dati riportati, dell'apporto personale e della capacità di elaborazione del candidato nonché della coerenza della bibliografia esaminata. La lode può essere attribuita con voto unanime della commissione ai candidati allorché il punteggio complessivo sia  $>112/110$  valutando il valore della tesi, la chiarezza di esposizione e la carriera complessiva dello studente.

#### **Art. 10 Accesso a studi ulteriori**

Il laureato in infermieristica potrà accedere a Corsi di perfezionamento, master di 1° livello e laurea magistrale.

## **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO CLINICO**

### *Premessa*

L'attività formativa di tirocinio clinico è elemento professionalizzante e conseguentemente parte integrante e qualificante della formazione infermieristica.

Essa consta di due momenti strutturati e sequenziali:

- l'apprendimento pratico finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche della pratica infermieristica;
- l'apprendimento razionale basato sul ragionamento critico-analitico delle esperienze di tirocinio e l'applicazione metodologica del processo di *nursing* mediante l'utilizzo della diagnosi infermieristica avvalendosi anche di competenze autonome e collaborative specifiche della pratica infermieristica.

Tali attività devono essere svolte con la supervisione e la guida di Tutor professionali proposti dal Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche del Corso di Laurea.

Il Regolamento didattico del corso, in conformità con la normativa vigente, fissa il monte ore totali di tirocinio per il triennio e la sua ripartizione per ogni anno di corso.

Gli obiettivi formativi generali da perseguire sono definiti da uno specifico progetto di tirocinio.

Ogni processo di apprendimento viene svolto sotto la supervisione di Tutor che certificano il livello di apprendimento raggiunto.

### **Articolo 1: Frequenza**

La frequenza del tirocinio si svolge in strutture dell'ASReM e/o in altre strutture convenzionate con l'Università degli Studi del Molise dislocate su più sedi e che abbiano i requisiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio.

## **Regolamento didattico di funzionamento del corso di laurea in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1)**

L'attività di tirocinio deve essere svolta per intero (100%) da tutti gli studenti, in ognuno dei tre anni di corso e sarà inoltre verificata nel corso dell'esame teorico-pratico di fine anno.

Gli orari del turno predisposto devono essere rispettati; eventuali richieste di modifica devono essere preventivamente concordati con il Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche e il Tutor. Gli stessi valuteranno caso per caso la possibilità di forme di recupero in base agli obiettivi formativi non raggiunti a causa della mancata frequenza. Gli orari di frequenza corrispondono a quelli dei Tutor.

Un esempio di orario di turnazione può essere il seguente:

<b>Tirocinio su tre turni:</b>	<b>Tirocinio su due turni:</b>
07.00 – 14.00	08.00 – 13.00
14.00 – 21.00	14.00 – 17.00
21.00 – 07.00	

Ove si dovesse rendere necessario sospendere le attività di tirocinio clinico (sciopero, esigenze di protezione civile, sospensione didattica di Ateneo) le ore previste dovranno essere recuperate secondo modalità concordate col Tutor.

Le motivazioni e le forme di recupero saranno trasmesse al Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche ed eventualmente, ove necessario, al Presidente del Corso di Laurea.

La registrazione delle presenze di tirocinio (della cui corretta tenuta è responsabile lo studente) sarà effettuata utilizzando il libretto di tirocinio. Ogni studente dovrà sottoporre giornalmente alla firma del Tutor o del Coordinatore infermieristico dell'U.O. che certifichi l'effettiva presenza di tirocinio. Al fine di validare le ore effettuate e quindi l'assegnazione dei CFU di tirocinio, si ricorda che non saranno ammesse cancellature o altre alterazioni se non controfirmate dal Coordinatore dell'U.O.

Controlli a campione potranno essere effettuati per la valutazione e la regolarità della tenuta del foglio firme.

La valutazione delle attività di tirocinio clinico (sentito il parere del Coordinatore della Unità Operativa di riferimento) verrà redatto in due momenti:

1. Intermedio
2. Finale

In caso di valutazione negativa il Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche, provvederà a stilare un programma che miri a superare le criticità incontrate dallo studente.

### **Comunicazione delle assenze**

Eventuali assenze devono essere comunicate tempestivamente al Coordinatore o al Tutor/responsabile del Servizio o U.O.

Se l'assenza non viene segnalata, il Coordinatore o responsabile del servizio può non riammettere lo studente in tirocinio.

### **Ritardi**

Lo studente è tenuto al rispetto degli orari stabiliti per un migliore inserimento all'interno delle attività delle U.O. o Servizi. Nel caso in cui uno studente effettui ripetuti ritardi, (siano essi giustificati o ingiustificati), il Coordinatore/Tutor dovrà segnalare al Direttore delle attività didattiche tecnico - pratiche tale comportamento il quale potrà adottare opportuni provvedimenti.

### **Dotazione divisa**

Ogni studente verrà dotato di due divise per lo svolgimento del tirocinio. Lo studente, durante lo svolgimento del tirocinio clinico, è tenuto ad indossare la divisa completa come identità professionale nonché come protezione individuale, corredata da indicazioni che consentano il riconoscimento personale (cartellino identificativo). Lo studente è tenuto ad assumere e mantenere un comportamento conforme al ruolo professionale per cui si sta formando in accordo al codice deontologico e profilo professionale della professione infermieristica. È fatto divieto portare fuori della struttura di tirocinio la propria divisa. È previsto un apposito servizio per la gestione della divisa che provvederà al lavaggio, alla stiratura, e ad eventuali rammendi. Le modalità di consegna e ritiro della divisa saranno rese note mediante nota interna affissa negli spazi dedicati. Lo studente, inoltre, è tenuto a riconsegnare le divise c/o il servizio lavanderia nei periodi di sospensione dello stesso e al termine del corso di studio.

Le calzature da indossare devono essere obbligatoriamente di colore bianco, rispondere a criteri di sicurezza (chiusure e con soles antiscivolo) e dovranno essere utilizzate solo nelle sedi di tirocinio. Gli zoccoli sono permessi solo se muniti di cinturino posteriore secondo la normativa antinfortunistica in vigore.

Gli studenti indossano la divisa per motivi igienico/sanitari e, per gli stessi motivi, devono rispettare le seguenti indicazioni:

- i capelli devono essere corti o raccolti;
- non devono essere indossati monili e gioielli;
- le unghie dovranno essere corte e senza smalto.

### **Misure di protezione.**

Durante il tirocinio allo studente devono essere garantite le misure individuali di protezione previste dalle norme vigenti (Dlgs 626/94 e successive modifiche) e lo studente è tenuto ad utilizzarli ogni qualvolta sia necessario per evitare incidenti/infortuni.

Lo studente è tenuto ad allontanarsi tutte le volte che in U.O. entra in funzione un apparecchio radiologico portatile.

La studentessa in stato di gravidanza e/o lo studente con problemi di salute deve comunicare al referente del tirocinio e al Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche la propria condizione, quanto prima, allo scopo di individuare e programmare idonea modalità di svolgimento del tirocinio.

### **Infortunio.**

Lo studente in regola con il pagamento delle tasse universitarie è assicurato dall'Università degli Studi del Molise contro gli infortuni; la polizza assicurativa copre gli studenti durante la permanenza nelle sedi didattiche e di tirocinio autorizzate per l'intero anno accademico nelle ore di attività calendarizzata.

Per tale ragione è assolutamente necessario rispettare rigorosamente la programmazione didattica.

### **In caso di infortunio è responsabilità dello studente attivare e seguire la seguente procedura:**

1. Recarsi immediatamente al Pronto Soccorso della sede di tirocinio, previa comunicazione al proprio infermiere referente e/o Coordinatore infermieristico dell'Unità Operativa.
2. Il Pronto Soccorso redige il verbale in uno stampato costituito da tre fogli di cui uno viene trattenuto dal PS che provvederà per l'invio all'INAIL. Le altre due copie vengono consegnate allo studente.
3. Lo studente conserva per sé una delle due copie del verbale del Pronto Soccorso e ne consegna una copia al Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche. La documentazione dovrà essere corredata da una relazione, redatta dallo studente, nella quale dovrà riportare puntualmente tutte le modalità e le circostanze dell'accaduto. La documentazione verrà inoltrata alla Segreteria della didattica del dipartimento DIMES per i successivi adempimenti.

### **Articolo 2: Propedeuticità**

Ammissione all'esame di tirocinio:

### **I – II – III Anno:**

- Certificazione della frequenza minima del 90% del monte ore di tirocinio. Il restante 10% sono da frequentare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di corso;
- Valutazione positiva da parte del tutor clinico e del Coordinatore della Unità Operativa sentito il parere del Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche.

### **Modalità di svolgimento degli esami di passaggio e finale di tirocinio:**

Sono previste due sessioni, una estiva e una autunnale. L'esame di tirocinio prevede una prova scritta e una prova pratica, inerenti agli *skills* previsti per anno di corso.

Lo studente è tenuto a sostenere entrambe le prove in divisa.

La determinazione del voto terrà conto di entrambe le prove con la seguente modalità:

- Prova scritta 1/3
- Prova pratica 2/3

Il voto è espresso in lettere secondo i criteri di commutazione del sistema di valutazione alfanumerico:  
*Tabella ECTS*

(A = 29 – 30); (B = 27 – 28); (C = 24 – 26); (D = 21 – 23); (E = 18 – 20).

### **Opposizione e contestazione del voto**

In sede di Commissione di Valutazione del Tirocinio lo studente può esprimere il proprio eventuale dissenso sul voto finale o rifiutare il voto. Il Presidente del Corso di Laurea, constatata la ragionevolezza della richiesta, può programmare un ulteriore appello.

### **Esito negativo dell'esame di tirocinio**

Lo studente che non sia stato ammesso all'esame finale per mancanza dei requisiti di ammissibilità, o che abbia riportato valutazioni finali insufficienti in entrambe le sessioni d'esame o che non si sia presentato all'esame, è considerato insufficiente e deve ripetere in tutto o in parte il tirocinio l'anno successivo.

### **CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI PASSAGGIO DI TIROCINIO CLINICO**

L'ammissione dello studente all'esame di passaggio di tirocinio è subordinata al soddisfacimento dei seguenti criteri:

- Raggiungimento del monte ore di tirocinio previsto e certificato, come precedentemente definito
- Valutazione positiva da parte del Tutor clinico e del Coordinatore della Unità Operativa, sentito il parere del Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche
- Attestazione del Corso di Formazione Generale e Specifica del Personale art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08
- Raggiungimento degli obiettivi e delle abilità attese per l'anno (**SKILLS**)